Sentenza n. 2830/2016 pubbl. il 10/11/2016

Repert.

A. 9703/2016 88693111 CROW. - 9838/16 REP.: 3708/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa all'inter fel 40/11/2016 oi 2001 (100 on 2012) con contra la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 400844 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2012 avente ad

OGGETTO:

risarcimento del danno

vertente

TRA

, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Michele Liguori e Dora De Fusco, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Castellammare di Stabia, alla Piazza Unità di Italia n. 4.

ATTORE

E

, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di intervento dagli avv.ti Michele Liguori e Tiziana Conte, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Castellammare di Stabia, alla Piazza Unità di Italia n. 4.

INTERVENTORE VOLONTARIO

1) Sicignano Pasquale,

CONVENUTO CONTUMACE

2) Assimoco – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Coopertativo – Società per azioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Angelo Bonito, ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Napoli, al Centro Direzionale, Isola F 12

CONVENUTA

2) Unipol ASS.Ni s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Tommaso Proto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo Marrazzo, in San Gennariello di Ottaviano via Pappalardo 95

Sentenza n. 2830/2016 pubbl. il 10/11/2016 RG n. 400844/2012 Repert. n. 3709/2016 del 15/11/2016 INTERVENTORE

CONCLUSIONI

Come da verbale del 10.11.2016;

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato , deduceva che in data 21.07.2009 alle ore 15.30 circa in Castellammare di Stabia procedeva alla guida del motoveicolo tg. BP09431 di proprietà di , lungo viale Europa con direzione di marcia verso il passaggio a livello a velocità moderata e mantenendo la destra; che all'improvviso, giunto all'altezza del garage San Catello veniva in collisione con un'autovettura Fiat Panda tg. MO/800025 che usciva dal viale privato di accesso al predetto garage; che l'urto tra i veicoli si era verificato in quanto la predetta autovettura si era immessa su viale Europa con una repentina manovra di svolta a sinistra senza aver prima ispezionato il flusso della circolazione; che nell'effettuare in modo repentino la predetta manovra il veicolo gli aveva improvvisamente tagliato la strada; che a seguito dell'urto era caduto al suolo, unitamente al motoveicolo; che il motoveicolo aveva riportato danni mentre esso istante aveva riportato lesioni personali; che; la responsabilità del sinistro andava ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura Fiat Panda di proprietà di Sicignano Pasquale ed assicurata con la Assimoco s.p.a.

Ciò posto chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità di Sicignano Pasquale nella causazione del sinistro, la condanna di quest'ultimo e della Assimoco s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, in seguito al sinistro dedotto in lite, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.

Con comparsa di intervento volontario depositata in data 27.02.2013, si costituiva in giudizio nella veste di proprietario del veicolo su cui viaggiava l'attore al momento dell'incidente dedotto in lite, il quale nell'aderire alla ricostruzione del fatto storico prospettata da chiedeva ai predetti convenuti il risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito del sinistro dedotto in lite, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, la Assimoco s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio e contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, previa eccezione preliminare in rito di improcedibilità della domanda.



Repert. n. 3709/2016 del 15/11/2016

Interveniva volontariamente in giudizio la Unipol Ass.Ni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., quale compagnia di assicurazioni del veicolo su cui viaggiava il al momento del sinistro.

Contumace il Sicignano, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., rigettata la richiesta di provvisionale, veniva raccolta la prova orale richiesta dalle parti ed espletata ctu medico-legale sulla persona dell'attore ed all'esito, la causa rinviata per la precisione delle conclusioni, ed all'odierna udienza veniva discussa e decisa ai sensì dell'art. 281 sexies c.p.c.

<u>Ouestioni preliminari.</u>

In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'intervento volontario spiegato nel presente giudizio da con comparsa depositata oltre venti giorni prima rispetto alla data della prima udienza di comparizione fissata in citazione.

Ai fini della ammissibilità dell'intervento del terzo come autonomo e non adesivo è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare il simultaneo processo (cfr Cass. 2011/6703); inoltre l'art. 268, comma 2, c.p.c. - secondo cui l'interventore volontario non può compiere atti processuali che sono ormai preclusi alle parti dei processo al momento dell'intervento – come costantemente interpretato dalla Suprema Corte, non opera in relazione all'attività assertiva del volontario interveniente, il quale può, quindi, proporre domande nuove in seno al procedimento, fino alla precisazione delle conclusioni, con l'unico limite del rispetto delle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie (cfr Cass. 2011/23759).

Peraltro, nella fattispecie, dove è indubbio il collegamento tra la domanda dell'attore e quella dell'interventore, trattandosi di istanze risarcitorie che traggono origine da un medesimo sinistro stradale, anche volendosi interpretare restrittivamente l'art. 268 c.p.c., innanzi richiamato, nel senso che la tardiva costituzione preclude non soltanto lo svolgimento di richieste istruttorie, ma anche quello di attività meramente assertiva, non si perverrebbe a diverse conclusioni essendosì il costituito entro il termine per la tempestiva costituzione del convenuto.

In ordine all'ammissibilità dell' intervento della Unipol Assicurazioni sp.a. che si costituiva alla prima udienza del 16.04.2013 e poi, a fronte dell'intervento del alla successiva udienza del 26.06.2013 anche quale procuratrice speciale della Assimoco s.p.a. si osserva quanto segue.

Gli attori e hanno agito ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 144 dlgs 209/2005 nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e della sua compagnia di assicurazione Assimoco s.p.a., e non hanno agito ai sensi dell'art. 149 del cit. decreto nei confronti della Unipol Assicurazioni s.p.a.

Repert. n. 3709/2016 del 15/11/2016

Si è chiarito in giurisprudenza che l'esercizio dell'azione di indennizzo diretto ex art. 149 dlgs 209/2005 è una facoltà ulteriore per il danneggiato che non perde la disponibilità degli strumenti processuali preesistenti.

Nel caso in esame dunque non essendo stata spiegata alcuna domanda nei confronti della Unipol s.p.a. e non essendovi alcun obbligo a suo carico, l'intervento volontario spiegato difetta di interesse ad agire e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Sempre, in via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata dagli istanti nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo questi ultimi prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 145 ss. dlgs 209/2005 con l'invio alla compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (cfr allegato 4 ss della produzione attorea, ed allegato 4 produzione interventore volontario).

Merito.

Venendo al merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.

Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995).

Nelle fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati (cfr. le risultanze del certificato cronologico del veicolo di proprietà del Sicignano allegati 11-13, produzione attorea, libretto di circolazione e certificato di proprietà allegati 14 15, produzione interventore, della documentazione sanitaria in atti, della prova testimoniale, della espletata c.t.u. medico-legale).

Le risultanze della prova orale corroborano la ricostruzione dell'incidente di cui all'atto di citazione.

Il particolare , teste oculare del sinistro, (cfr verbale di udienza del 19.09.2014 e del 16.03.2015), premesso di aver assistito all'incidente per cui è lite ha dichiarato che "l'incidente si è verificato a Viale Europa il era alla guida di un motociclo Beverly grigio, era solo ed indossava il casco e stava viaggiando con direzione verso la Nunziatella. Un



Sentenza n. 2830/2016 pubbl. il 10/11/2016 RG n. 400844/2012 Repert. n. 3709/2016 del 15/11/2016

autovettura Fiat Panda di colore bianco nell'uscire da un'officina...si immetteva su Viale Europa sul lato della corsia di marcia percorsa dal e lo urtava sul lato destro all'altezza della marmitta, l'autovettura urtava il motociclo con la sua parte anteriore destra, l'autovettura si immetteva su Viale Europa nel senso di marcia opposto a quello percorso dal L'autovettura non ha segnalato la sua manovra né con il clacson né con la freccia....lo scontro è avvenuto proprio davanti ai miei occhi".

Il teste (cfr verbale di udienza del 19.09.2014 e del 16.03.2015), ha reso dichiarazioni analoghe a quelle rese dal primo teste in merito alla dinamica dell'incidente per cui è lite.

Il giudicante non ha motivo di dubitare della attendibilità dei testi che hanno reso dichiarazioni specifiche e circostanziate e di pieno riscontro tra loro.

A ciò va aggiunto che il convenuto contumace Sicignano Pasquale ha reso l'interrogatorio formale deferitogli dall'attore ed avente ad oggetto proprio la dinamica del sinistro ed il coinvolgimento dei mezzi e delle persone nei termini descritti in citazione, rendendo piena confessione dei fatti e precisando anche le ragioni della rilevata discrasia nella denunzia di sinistro fatta all'Assimoco (cfr verbale di udienza del 19.09.2014).

Inoltre risulta ritualmente allegato in atti il verbale di accettazione Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dal quale risulta il ricovero di in data 21.07.2009 ore15.40, per incidente stradale (cfr allegati produzione parte attrice).

Ancora deve rilevarsi che risultano ritualmente allegati in atti dall'attore il certificato di proprietà ed il certificato cronologico del motoveicolo Piaggio Tg , attestanti la titolarità del mezzo in capo interventore nonché il certificato cronologico dell'autovettura Fiat Panda attestante la proprietà dell'auto in capo a Sicignano Pasquale (cfr produzione parte attrice all. 13 ed interventore allegati 14-15).

Alla luce delle risultanze documentali ed orali richiamate può dunque dirsi provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in lite, nonché l'avvenuto verificarsi del sinistro secondo le circostanze spazio temporali e la dinamica descritta da parte attrice.

Venendo alle conseguenze giuridiche in punto di responsabilità di quanto accertato in fatto, si evidenzia, che nella fattispecie può dirsi provata la violazione da parte del conducente del veicolo Fiat Panda dell'art. 154 c. strad., il quale prescrive ai conducenti che intendono eseguire una manovra di immissione nel flusso della circolazione di: (a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; (b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.



Sentenza n. 2830/2016 pubbl. il 10/11/2016 RG n. 400844/2012 Repert. n. 3709/2016 del 15/11/2016

Per contro dagli elementi probatori raccolti in giudizio non emerge alcun elemento che consente di ritenere sussistente una colpa in concreto dell'attore né, ad avviso del giudicante, una responsabilità concorsuale di quest'ultimo può affermarsi in via presuntiva ex art. 2054 c.c.

Si osserva, infatti, richiamando Cass. 2011/12408, che il consolidato principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro (all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunchè per evitare il sinistro) non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sè del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.

Pertanto ben può ritenersi, che nell'ipotesi di scontro tra veicoli, ove sia stato accertato in concreto che uno dei due conducenti ha tenuto una condotta inequivocabilmente idonea a cagionare il danno (nella specie immissione repentina e non segnalata nel flusso della circolazione da viale privato), l'impossibilità per l'altro conducente di fornire la prova liberatoria non implica l'automatico addebito a quest'ultimo di un concorso di colpa, tenuto conto che per giurisprudenza costante la prova liberatoria per il superamento della presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2954 c.c. non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr Cassazione civile, sez. III, 22/04/2009, n. 9550).

Nelle specie ad avviso del giudicante non può revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo Fiar Panda di proprietà di Sicignano Pasquale sia causa esclusiva del verificarsi dell'incidente dedotto in lite, che non si sarebbe verificato ove quest'ultimo avesse osservato, nell'immettersi nel flusso della circolazione, le prescrizioni di cui all'art. 154 c.d.s.

Pertanto avendo il conducente della predetta autovettura violato il disposto di cui all'art. 154, codice strada, la responsabilità dell'incidente va ascritta in via esclusiva a quest'ultimo, non essendovi elementi in atti per potersi affermare la sussistenza di una concorrente responsabilità del centauro, che secondo quanto emerso dalla prova orale procedeva a velocità moderata lungo viale Europa nulla poteva per evitare l'impatto con l'autovettura.



Repert. n. 3709/2016 del 15/11/2016

Ne discende che, alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui è lite devono rispondere in via esclusiva Sicignano Pasquale e la Assimoco s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro.

Passando alla individuazione delle varie voci di danno così come richieste dall'attore e dall'interventore, nonchè alla loro liquidazione, si evidenzia che l'istante ha chiesto sia il risarcimento del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale patito a seguito del sinistro.

Appare utile nella individuazione e liquidazione dei lamentati danni, procedere con ordine all'esame delle singole voci.

Il danno non patrimoniale subito da :

In ordine al danno biologico subito dall'attore a seguito del sinistro dedotto in lite occorre fare riferimento alle risultanze della c.t.u, e da quanto emerge dalla documentazione sanitaria in atti.

Dalla documentazione sanitaria versata in atti dall'attore emerge che il a seguito del sinistro dedotto in lite riportava una frattura pluriframmentaria III medio di tibia dx.

Dall'elaborato peritale redatto dal ctu dott. Pasquale Viscogliosi emerge che che i suddetti postumi invalidanti, considerati globalmente tra loro configurano un danno biologico del 07%; che il sinistro ha comportato poi per l'attore giorni 80 di ITT, giorni 80 di ITP al 75% e giorni 80 di ITP al 50% (cfir relazione peritale in atti, sub considerazioni medico legali).

Il giudicante, non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. in quanto supportate dalla documentazione medica in atti e non superate dalle contestazione ad opera delle parti nei termini all'uopo assegnati.

Accertato il diritto di al risarcimento dei danni subiti per le lesioni patite a seguito del sinistro, (sia pure nella misura sopra determinata) va premesso che il giudicante, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto (cfr Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827; Cass. Civ. 31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003).



Repert. n. 3709/2016 del 15/11/2016

Inoltre, recentemente la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.

Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del complessivo danno patrimoniale in oggetto, la Suprema Corte con una recente pronunzia ha statuito che: "poiché l'equità-va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" (cfr Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).

Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Il sistema così ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità deve poi essere applicato in armonia con i valori monetari cogentemente prescritti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, che, attesa la modesta entità del danno accertato, vincolano il procedimento liquidativo nel caso di specie.

Dispone, tuttavia, il secondo comma dell'art. 139 cod. ass. che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito." Precisa, poi, il successivo terzo comma che "l'ammontare del danno

biologico liquidato [...] può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato."

Dalla lettura delle norme ora citate emerge, dunque, con evidenza come i valori monetari espressi dal legislatore nelle tabelle puntualmente approvate dal Ministero dello Sviluppo economico non prendano in considerazione il complessivo pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla vittima, così come espresso, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, dalle Sezioni Unite del 2008, ma si limitino a valutare i soli aspetti relazionali e biologici della lesione sofferta, omettendo ogni stima in relazione ai residui profili riconosciuti giurisprudenzialmente quali componenti dell'omnicomprensivo danno alla salute costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.).

Le tabelle delle cd. micropermanenti non riconoscono, pertanto, alcun valore al danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima, profilo che, invece, identifica una componente indefettibile del procedimento risarcitorio indicato dalle Sezioni Unite.

A tale limite strutturale della norma non può, altresì, porsi emendamento ricorrendo alla limitata personalizzazione prevista dal terzo comma dell'art. 139 del cod. ass., poiché significherebbe comprimere nella predetta personalizzazione non solo la valorizzazione delle componenti specifiche del caso concreto, ma anche quelle ripercussioni che costituiscono l'id quod plerumque accidit della lesione patita, in quanto afferenti ad altre componenti del danno.

Del pari è evidente che essendo l'integrale risarcimento del danno un corollario previsto dal principio di tutela del diritto costituzionale alla salute, spetta al Giudice interpretare la norma di legge in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite. Per questo, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, deve ritenersi che laddove la sofferenza soggettiva non sia adeguatamente apprezzata con la sola applicazione dei valori monetari, essa debba trovare riconoscimento attraverso quell'ampia opera di personalizzazione del punto percentuale, che, nella prospettiva del Supremo Consesso, rappresenta un meccanismo di emersione di tutte le differenti componenti del pregiudizio non patrimoniale sofferto e non semplicemente un adeguamento del danno biologico -così come tradizionalmente definito- alle peculiarità del caso concreto.

Spetta dunque al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale - personalizzazione, che si ribadisce, non deve essere confusa con quella prevista dal codice delle assicurazioni- al fine di liquidare, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma complessiva che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima, che altrimenti non troverebbe tutela in violazione del disposto dell'art. 32 Cost (cfr Tribunale Varese, 08.04.2010; cfr Tribunale Piacenza, 10.11.2010).

Ciò posto, nella specie, quindi, trattandosi di lesioni cd. micro permanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del D.L.vo n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del



Sentenza n. 2830/2016 pubbl. il 10/11/2016

RG n. 400844/2012

Repert. n. 3709/2016 del 15/11/2016

Ministero dello sviluppo economico del giugno 2016 di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona.

Circa il "quantum", può dunque riconoscersi a per danni in oggetto la somma di euro 8.298,00 di cui euro 3.688,00 per inabilità temporanea parziale al 100% (giorni 80 x 46,10); euro 2.766,00 (giorni 80 x euro 34,57 pari al 75% di euro 46,10), 1.844,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 80 x euro 23,05 pari al 50 % di euro 46,10).

Il danno biologico permanente invece, tenuto conto dell'età di anni 58 del danneggiato all'epoca del sinistro, ammonta in termini monetari ad euro 7.988,86.

Detto allora della possibilità di appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita, si ritiene che detto appesantimento possa essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e 30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente, se non altro perché, all'epoca dell'emanazione della norma, era pacifica l'autonoma risarcibilità del danno morale.

Sulla base di tutto quanto sopra, stimasi quindi equo personalizzare la liquidazione del danno non patrimoniale appesantendo il punto biologico in ragione della sofferenza morale che va riconosciuta al tenuto conto della entità delle lesioni riportate, della durata del periodo di convalescenza.

Pertanto, atteso che il danno biologico è ristorato con la complessiva somma di euro 7.988,86 stimasi equo valutare in complessivi euro 10.385,51 il danno non patrimoniale, già comprensivo della sofferenza morale (ottenuti aumentando del 30 % l'importo riconosciuto a titolo di danno biologico).

Il danno complessivo ammonta dunque ad euro 18.683,51.

Nell'ipotesi in oggetto, oltre al danno biologico, (comprensivo del danno psichico, del danno estetico ed alla vita di relazione) ed al danno morale, inteso come pateina d'animo transcunte legato all'evento lesivo, non si ravvisano sulla base delle risultanze istruttorie, ulteriori voci di danno non patrimoniale (id est danno esistenziale), tali da incidere ulteriormente, per la particolare condizione soggettiva del danneggiato, sulle sue abitudini di vita.

Il danno patrimoniale subito da

Tale voce di danno può riconoscersi in relazione alle spese sostenute per le cure mediche ed ammontanti ad euro 89,93, come documentato in atti.

Il danno patrimoniale subito da



Repert. n. 3709/2016 del 15/11/2016

Per quanto attiene al danno patrimoniale subito dall'interventore , si rileva che il danno materiale relativo al motoveicolo di proprietà dell'istante, è comprovato in termini di *an debeatur* dalla documentazione fotografica esibita dall'attore e dalle dichiarazioni rese dai testi.

In merito al *quantum debeatur* si rileva che il predetto ha prodotto in atti una perizia di

stima del danno ad opera di perito di parte che lo quantifica in euro 1.064,64 oltre giorni otto di sosta tecnica, nonché perizia di parte del perito della sua compagnia di assicurazioni che lo qualifica in euro 694,05 oltre giorni cinque di sosta tecnica.

Il giudicante rilevato che i predetti documenti, non hanno valore di prova, ma ritenuto che gli stessi ben possono fungere da parametro di liquidazione equitativa del danno in oggetto, stima equo liquidare il predetto danno in complessivi euro 900,00 (media tra l'entità del danno riconosciuto dai consulenti di parti) ivi compresi cinque giorni due di sosta tecnica.

Ne discende la condanna dei convenuti in solido tra loro a pagare in favore di predetto importo di euro 900,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

Rivalutazione ed interessi.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).

La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è per quella risultante dalla devalutazione di € 18.773,44, al momento dell'incidente (21.07.2009). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 21.07.2009 all'attualità.

La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è per quella risultante dalla devalutazione di € 900,00 al momento dell'incidente (21.07.2009). Su tale somma

· il

Repert. n. 3709/2016 del 15/11/2016

vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 21.07.2009 all'attualità.

Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.

Spese di lite e stragiudiziali

In tema di risarcimento del danno causato da sinistri stradali, le spese legali stragiudiziali sostenute dalla vittima costituiscono un danno risarcibile solo a condizione che siano state necessarie o utili, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.

Ciò chiarito, si osserva che la Suprema Corte ha innanzitutto da tempo affermato che "In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con L. n. 990 del 1969, e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsì assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsì riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente de danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali" (Cass. n. 2775 del 2006).

Si è, altresì, specificato che "Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purchè siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione (Cass. n. 14594 del 2005).

Nella fattispecie si terrà conto nella liquidazione delle spese di lite anche di quelle sostenute dall'attore nella fase stragiudiziale, per consulenza di tecnica di parte (documentate in atti), e per la fase di studio della controversia (cfr Cassazione civile, sez. III, 17/05/1991, n. 5579), non risultando in atti voci di spesa particolari ed ulteriori da riconoscere quale danno emergente all'attore.

Ciò posto le spese di lite, seguono la soccombenza e di liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 con attribuzione al difensore antistatario; si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase precedente l'instaurazione della lite, nonché quelle concernenti la consulenza tecnica di parte avendo l'attore documentato il relativo esborso (vedi sul punto, ricevuta



Repert. n. 3709/2016 del 15/11/2016

n. 9/12 del 22.02.2012 di euro 125,81 per consulenza medica di part allegato 27 produzione parte attrice, nonché nota spese di euro 187,55, per consulenza tecnica di parte allegato n. 18 alla produzione dell'interventore cfr Cass. 2006/2605 e Cass. 2003/4357).

Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico dei convenuti in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:

- dichiara inammissibile l'intervento della Unipol Ass s.p.a.;

- accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. MO800025 e per l'effetto:
- in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dall'attore , condanna Sicignano Pasquale e la Assimoco - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in della somma di euro € 18.773,44 a titolo di risarcimento del favore dell'attore danno patrimoniale e non, oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'incidente (21.07.2009), e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal 21.07.2009 all'attualità. Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata da condanna Sicignano Pasquale e la Assimoco - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del predetto interventore, della somma di euro € 900,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'incidente (21.07.2009), e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal 21.07.2009 all'attualità. Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- condanna Sicignano Pasquale e la Assimoco Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al delle spese di lite che si liquidano in euro 4.800,00 per pagamento in favore di competenze ed euro 758,00 per spese (ivi comprese quelle di ctp) oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
- condanna Sicignano Pasquale e la Assimoco Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al

Repert. n. 3709/2016 del 15/11/2016

pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 per competenze ed euro 207,00 per spese (ivi comprese quelle di ctp) oltre accessori come per legge,

Le spese di c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dei convenuti in solido tra loro.

Torre Annunziata, 10.11.2016

II CANCELLIERE

L'ASSISTE

Concetta Aragri

con attribuzione al difensore antistatario;

II/GJUDICE

dott.ssa Maria Rosaria Barbato

Depositato in cancelleria il

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL RESPONSABILE

Oin

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO